

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Livio SALVEMINI



---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 23 settembre 2011

In Aosta, il giorno ventitre (23) del mese di settembre dell'anno duemilaundici con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN**

e gli Assessori

**Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente**

**Giuseppe ISABELLON**

**Albert LANIECE**

**Claudio LAVOYER**

**Ennio PASTORET**

**Laurent VIERIN**

**Marco VIERIN**

**Manuela ZUBLENA**

Si fa menzione che l'Assessore Marco VIERIN interviene alle ore 8,05 dopo l'approvazione della deliberazione n. 2178.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **2190** OGGETTO :

AGGIORNAMENTO DELLE FATTISPECIE DI VIOLAZIONI DEGLI IMPEGNI PREVISTI DALLE MISURE DELL'ASSE 3 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 DELLA VALLE D'AOSTA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI ED ESCLUSIONI, IN RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DEFINITE DAL D.M. N. 10346 DEL 13 MAGGIO 2011 DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, CHE MODIFICA IL D.M. N. 30125 DEL 22 DICEMBRE 2009, E REVOCA DELLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI.

L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Giuseppe Isabellon, richiama il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR 07-13) della Valle d'Aosta, approvato dalla Commissione Europea con decisioni C(2008) 734 del 18 febbraio 2008, C(2009) 10342 del 17 dicembre 2009, e con lettera n. Ares(2010) 831245 del 18/11/2010, nonché dal Consiglio regionale con rispettive deliberazioni n. 3399/XII in data 20 marzo 2008, n. 1060/XIII del 24 febbraio 2010 e n. 1761/XIII del 20 aprile 2011, ai sensi dei regolamenti (CE) n.1698/05 e n. 1974/2006 e successive modificazioni.

Richiama il regolamento (CE) n. 1122/2009 e il regolamento (UE) n. 65/2011 recanti modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), nonché le procedure di controllo per il rispetto degli impegni stabiliti dalla condizionalità e dalle misure di sviluppo rurale previste dal reg. (CE) n. 1698/2005.

Richiama le seguenti Misure dell'Asse 3 del PSR 07-13, Misura 311 'Diversificazione in attività non agricole', lettere b) e c) - ospitalità rurale e diversificazione produttiva delle aziende agricole - e lettera d) - realizzazione di impianti fotovoltaici e per la produzione di energia da biomasse agricole e forestali, Misura 313 'Incentivazione di attività turistiche', lettera c) - valorizzazione storico-naturalistica degli antichi Rûs, Misura 322 'Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali'.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 2758 del 26/09/2008, che approva il bando per l'attivazione della suddetta Misura 322 del PSR 07-13, e la deliberazione n. 2576 del 18/09/2009 che reca, all'Allegato 2, le fattispecie di violazioni degli impegni previsti da alcune misure strutturali del PSR 07-13, ivi compresa la sopra richiamata Misura 322, e le relative disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni.

Richiama, inoltre, le seguenti deliberazioni della Giunta regionale, n. 3718 del 30/12/2010, n. 3687 dell'11/12/2009, n. 681 del 25/03/2011, n. 1291 del 03/06/2011 che approvano, rispettivamente, i bandi per l'attivazione della Misura 311, lettere b) e c) - ospitalità rurale e diversificazione produttiva delle aziende agricole, della Misura 311 lettera d) - impianti fotovoltaici, della medesima Misura 311 lettera d) - produzione di energia da biomasse agricole e forestali, e della Misura 313, nonché le fattispecie di violazioni degli impegni previsti dalle suddette misure e le relative disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni.

Comunica che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, considerata la complessità e l'ampia articolazione delle norme in materia di condizionalità, riduzioni ed esclusioni dei pagamenti dello sviluppo rurale, ha stabilito le disposizioni applicative a livello nazionale con proprio decreto n. 30125 del 22 dicembre 2009, di recente modificato dal decreto n. 10346 del 13 maggio 2011.

Fa presente che le norme contenute nel decreto in questione si applicano, tra l'altro, ai programmi di sviluppo rurale 2007/2013 e alle relative disposizioni applicative.

Riferisce che, ai sensi dell'art. 15 del sopracitato decreto, le Regioni e Province Autonome, sentito l'Organismo pagatore competente, in conformità ai programmi approvati dalla Commissione europea ed alle relative disposizioni attuative, sono tenute ad individuare

con propri provvedimenti le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle misure di sviluppo rurale, nonché i livelli di entità, gravità e durata di ciascuna violazione, ai fini dell'applicazione delle riduzioni, delle esclusioni e del recupero delle somme indebitamente erogate.

Fa presente che le disposizioni dei suddetti decreti ministeriali sono di carattere generale, ovvero definiscono la terminologia, le modalità ed i parametri a cui le Regioni devono riferirsi per l'implementazione dei sistemi sanzionatori a livello regionale.

Sottolinea che i contenuti delle misure di sviluppo rurale e la natura degli impegni fissati nei bandi attuativi differiscono da una Regione all'altra, ed è pertanto compito delle Regioni definire ed approvare la tipologia ed il livello delle infrazioni degli impegni specifici fissati dai bandi attuativi, nonché le percentuali di riduzione da applicare ai contributi erogati in base alla gravità dell'infrazione rilevata.

Riferisce che gli uffici competenti dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, in linea con il disposto dell'art. 72 del reg. (CE) n. 1698/05 e con il duplice obiettivo di assumere le recenti disposizioni del succitato decreto ministeriale e di uniformare e semplificare il complesso sistema sanzionatorio delle misure dell'Asse 3 del PSR 07-13, previ accordi con l'Organismo pagatore (AGEA), hanno provveduto ad aggiornare le fattispecie di violazioni degli impegni previsti dalle sopra richiamate misure, ai fini dell'applicazione delle riduzioni, delle esclusioni e del recupero delle somme indebitamente erogate.

Propone pertanto di approvare le fattispecie di violazioni degli impegni delle misure dell'Asse 3 del PSR 07-13, di cui agli allegati 1 e 2 alla presente proposta di deliberazione, ai fini dell'applicazione delle riduzioni, delle esclusioni e del recupero delle somme indebitamente erogate, conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1122/2009, dal regolamento (UE) n. 65/2011 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009, come modificato dal decreto n. 10346 del 13 maggio 2011.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore Giuseppe Isabellon;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 in data 23 dicembre 2010 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2011 e di disposizioni applicative;
- visto l'obiettivo gestionale n. 091007 "Programma sviluppo rurale 2007-2013 – 1.11.9.23";
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato sulla presente proposta di deliberazione dal Direttore della Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari, dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli,

## D E L I B E R A

1. di approvare, così come dettagliatamente specificato negli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, le principali terminologie e definizioni in materia di controlli (Allegato 1) e le fattispecie di violazioni degli impegni previsti dalle misure dell'Asse 3 del PSR 07-13 (Allegato 2), ai fini dell'applicazione delle riduzioni, delle esclusioni e del recupero delle somme indebitamente erogate, conformemente a quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1698/2005 e n. 1122/2009, dal regolamento (UE) n. 65/2011 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009, come modificato dal decreto n. 10346 del 13 maggio 2011;
2. di revocare i rispettivi Allegati 2 alle deliberazioni della Giunta regionale n. 3718 del 30/12/2010, n. 3687 dell'11/12/2009, n. 681 del 25/03/2011 e n. 1291 del 03/06/2011, nonché le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per la Misura 322 contemplate dall'Allegato 2 alla deliberazione n. 2576.

## **Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 2190 del 23/9/2011**

**Elenco delle principali terminologie e definizioni in materia di controlli, riduzioni ed esclusioni, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 73/09, n. 1122/09, n. 1698/05, del regolamento (UE) n. 65/11 e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22/12/2009 e successive modificazioni.**

1. Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC): sistema composto da più banche dati informatizzate (controllo incrociato) che permette i controlli amministrativi.
2. Controlli amministrativi: tutte le domande di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi, i quali riguardano tutti gli elementi che è possibile ed appropriato controllare con mezzi amministrativi, possibilmente con l'ausilio di supporti informatici ed incrociando i dati con altre banche dati; i controlli amministrativi sono effettuati sulla totalità delle domande presentate e possono prevedere anche una visita in situ per verificare la realizzazione dell'investimento.  
In generale, le verifiche riguardano:
  - la veridicità della spesa oggetto di domanda;
  - la conformità dell'operazione/investimento con l'operazione originaria per la quale era stata presentata e accolta la domanda;
  - la verifica della congruità delle spese sostenute rispetto ai lavori eseguiti (nel caso di pagamenti di stati di avanzamento lavori);
  - la verifica della documentazione fiscale e l'acquisizione di quella tecnica necessaria;
  - la fornitura dei prodotti/servizi cofinanziati.

I controlli riguardano tutta la documentazione richiesta nelle disposizioni attuative e/o nei bandi, con particolare riguardo alle fatture o altri documenti probanti.

L'autorità competente deve prevedere procedure per evitare doppi finanziamenti.

Sono possibili visite in situ (obbligatorie all'atto della liquidazione del saldo) alle quali segue la redazione di un verbale di avanzamento o di chiusura dei lavori, a seconda dei casi.

Per la misura 113, i controlli amministrativi comprendono controlli incrociati nell'ambito del SIGC.

3. Controlli in loco (o "speditivi"): consistono in una visita in loco, che dev'essere effettuata da personale terzo rispetto ai controlli amministrativi, per verificare l'effettiva realizzazione dell'operazione e i seguenti aspetti:
  - esistenza di documenti contabili a giustificazione dei pagamenti erogati al beneficiario;
  - per un adeguato numero di voci di spesa, la conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione al capitolato approvato per l'operazione ed ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi forniti;
  - la conformità della destinazione o della prevista destinazione dell'operazione con quella indicata nella domanda di sostegno;
  - la conformità delle operazioni alle norme in materia di appalti pubblici e alle altre normative pertinenti in vigore.

L'autorità competente estrae un campione di beneficiari per effettuare i controlli in loco, i quali devono essere eseguiti per quanto possibile prima dell'erogazione del saldo.

La spesa controllata rappresenta almeno il 4% della spesa pubblica ammissibile dichiarata alla Commissione europea ogni anno civile e almeno il 5% della spesa pubblica ammissibile dichiarata alla stessa Commissione per l'intero periodo di programmazione. I sopralluoghi di cui ai controlli amministrativi e i controlli in loco possono essere svolti contestualmente, fatto salvo il principio della separazione delle funzioni (reg. (CE) 885/06): i controlli in loco formano oggetto di una relazione di controllo.

4. Controlli ex post: riguardano misure ad investimento per le quali continuano a sussistere impegni nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento. Sono volti a verificare che l'investimento che ha beneficiato di un contributo non subisca modifiche sostanziali che ne alterino la natura o che siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario, o di cessazione o rilocalizzazione di attività produttiva.

I controlli devono essere effettuati da personale che non abbia preso parte ai controlli precedenti al pagamento relativa alla stessa operazione di finanziamento. Qualora dalle risultanze dei controlli si rilevino versamenti indebiti, tali importi devono essere recuperati ai sensi dell'art. 33 del reg. (CE) n. 1290/05.

5. Domanda di aiuto: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto.
6. Domanda di pagamento: domanda che un beneficiario presenta all'autorità competente per ottenere un pagamento.
7. Domanda ammessa: istanza ritenuta ammissibile a finanziamento dall'autorità competente; in materia di sviluppo rurale rientra nella predetta definizione anche la determinazione del contributo, premio o aiuto a seguito dell'istruttoria della domanda di aiuto o di pagamento per una o più operazioni o misure.
8. Pagamento ammesso: contributo, premio o aiuto concesso al beneficiario e che è stato o sarà erogato al beneficiario stesso in base alle domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento.
9. Requisiti di ammissibilità: requisiti che un beneficiario deve possedere all'atto di presentazione della domanda di aiuto per avere accesso ad una misura/azione/intervento.  
I requisiti di ammissibilità sono sottoposti a controlli amministrativi e/o in loco (art. 11 del reg. (UE) n. 65/11), e la loro inosservanza determina l'assenza delle condizioni di concessione dell'aiuto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 e 18 del reg. (UE) n. 65/11, nonché dell'art. 26 del reg. (CE) n. 1122/09.
10. Impegno: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul destinatario del sostegno richiesto (anche "impegno volontario"). Il sistema di determinazione delle riduzioni ed

esclusioni di cui alla presente deliberazione si applica quando, a seguito di controlli amministrativi ed in loco, si rileva la violazione di uno o più impegni da parte del beneficiario, contravvenendo alle disposizioni previste dal PSR 07-13 della Valle d'Aosta e/o dai relativi criteri applicativi deliberati dalla Giunta regionale. Vi sono tre tipologie di impegni:

- impegni la cui inosservanza è tale da pregiudicare de facto, in maniera definitiva, il raggiungimento degli obiettivi della misura, per cui si applica l'esclusione;
- impegni collegati direttamente agli obiettivi della misura la cui inosservanza determina riduzioni e, nei casi estremi, esclusioni in base alla valutazione dell'infrazione rilevata;
- impegni documentali la cui inosservanza determina riduzioni e, nei casi estremi, esclusioni in base alla valutazione dell'infrazione rilevata.

11. Impegno pertinente di condizionalità: impegno di condizionalità chiaramente ricollegabile al vincolo o all'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto per le misure di cui all'art. 52 (Asse 3) del reg. (CE) 1698/05 o per un particolare regime di aiuto.
12. Impegno non pertinente di condizionalità: impegno di condizionalità non ricollegabile ad impegni sottoscritti dall'agricoltore a valere su misure/azioni del PSR.
13. Infrazione o violazione o irregolarità: qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione degli aiuti.
14. Infrazione per negligenza: compimento di un'infrazione a causa di evidente noncuranza, da parte del beneficiario, dell'obbligo sottoscritto.
15. Infrazione intenzionale: l'intenzionalità è determinata dalla ripetizione della stessa infrazione durante il periodo di impegno (violazioni commesse deliberatamente). Qualora si accerti che un beneficiario ha reso una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR, e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per il corrispondente anno civile e per quello successivo.
16. Interventi correttivi: interventi di ripristino, a seguito di infrazioni, per la correzione degli effetti determinati dalla violazione.
17. Indici di verifica delle infrazioni: parametri di entità, gravità e durata dell'infrazione stabiliti dall'autorità competente per la determinazione della percentuale di riduzione (da applicare al contributo erogato) e dell'importo della stessa.
18. Entità dell'infrazione: misura gli effetti dell'inadempienza sulla misura (o azione o intervento) nel suo insieme.
19. Gravità dell'infrazione: misura l'entità delle conseguenze dell'infrazione alla luce degli obiettivi perseguiti dai criteri che non sono stati rispettati.

20. Durata dell'infrazione: dipende dal lasso di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'infrazione e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.
21. Riduzione: fatte salve le riduzioni ed esclusioni calcolate ai sensi dell'art. 30 del reg. (UE) n. 65/11 e degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22/12/09 e s.m.i., ai fini del presente allegato per 'riduzione' si intende la quota (espressa in %) detratta dal contributo erogato a seguito del rilievo di una o più infrazioni, risultanti da controlli amministrativi e/o speditivi, sugli impegni sottoscritti dal beneficiario.
22. Percentuali di riduzione e modalità di quantificazione delle riduzioni.

Per ogni impegno non rispettato, una volta quantificate le classi di violazione per ciascun parametro di entità, gravità, e durata si procede alla somma dei valori risultanti (1, 3 o 5), se ne calcola la media aritmetica e si ottiene un punteggio, al quale corrisponde la percentuale della riduzione stabilito nella tabella seguente:

<b>Punteggio</b>	<b>% di riduzione</b>
$1,00 \leq X < 3,00$	3 %
$3,00 \leq X < 4,00$	10 %
$X \geq 4,00$	20 %

La % di riduzione così ottenuta si applica al contributo erogato.

23. Esclusione: fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali in materia, ai fini del presente allegato l'esclusione dal beneficio si applica nel caso di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità (vedi punto 9), oppure nel caso di cumulo di infrazioni o per altri casi previsti dalle norme in materia di violazioni degli impegni (vedi 'infrazioni intenzionali', vedi punto 15). L'esclusione è altresì applicata nel caso di infrazioni che comportano la classe di violazione "Alta" per tutti e tre gli indici di verifica (gravità, entità, durata).  
Qualora le infrazioni determinino l'esclusione dal beneficio, si procede al recupero delle somme eventualmente già erogate, secondo le modalità stabilite dalle norme comunitarie e nazionali.
24. Cumulo delle riduzioni: nel caso di violazioni della condizionalità riscontrate nel corso del medesimo anno civile dovute a negligenza o intenzionalità, o nel caso di infrazioni ripetute, l'organismo pagatore applica il cumulo delle riduzioni secondo le modalità stabilite dalle norme comunitarie, nazionali e regionali.
25. Disimpegno automatico:  
Il comma 1 dell'art. 29 del reg. (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, stabilisce che *"La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi*

*alle condizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 3, a titolo di spese sostenute, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio”.*

*Il comma 2 dispone che “La parte degli impegni di bilancio ancora aperti al 31 dicembre 2015, per la quale non sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa entro il 30 giugno 2016, è disimpegnata automaticamente”.*

*Il comma 7 dispone inoltre che “In caso di disimpegno automatico, la partecipazione del FEASR al corrispondente programma di sviluppo rurale è ridotta, per l'anno considerato, dell'importo oggetto del disimpegno automatico. Lo Stato membro presenta un piano di finanziamento riveduto allo scopo di ripartire l'importo della riduzione del contributo tra gli assi del programma. In assenza di tale piano, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati a ciascun asse prioritario”.*

Ai fini del presente allegato è stabilito che, nel caso di disimpegno automatico e conseguente riparto delle riduzioni del contributo FEASR tra gli Assi del programma ad opera dell’Autorità di Gestione (es. recupero di impegni finanziari a favore di opere e/o impianti in forte ritardo di realizzazione), non si applicano le sanzioni previste dall’Allegato 2.

## **Allegato 2 alla deliberazione della Giunta regionale n. 2190 del 23/9/2011**

**Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni previsti dalla Misura 311, lettere b), c) e d), dalla Misura 313, lettera c), e dalla Misura 322 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Valle d'Aosta.**

### **Premessa**

Di seguito sono elencate le deliberazioni della Giunta regionale (di seguito, DGR) che approvano i bandi per l'attivazione delle sopra elencate Misure e i rispettivi sistemi sanzionatori (riduzioni ed esclusioni):

- **Misura 311 Diversificazione in attività non agricole:**
  - lettera b) ospitalità rurale e lettera c) diversificazione produttiva delle aziende agricole: bando e sistema sanzionatorio approvati con DGR n. 3718 del 30/12/2010;
  - lettera d) realizzazione di impianti fotovoltaici: bando e sistema sanzionatorio approvati con DGR n. 3687 dell'11/12/2009;
  - lettera d) realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica mediante l'utilizzo di biomasse agricole e/o forestali: bando e sistema sanzionatorio approvati con DGR n. 681 del 25/03/2011;
- **Misura 313 Incentivazione di attività turistiche,** lettera c) - valorizzazione storico-naturalistica degli antichi Rûs: bando e sistema sanzionatorio approvati con DGR n. 1291 del 03/06/2011;
- **Misura 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali:** bando approvato con DGR n. 2758 del 18/09/2008; sistema sanzionatorio approvato con DGR n. 2576 del 18/09/2009.

Fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di controlli, riduzioni ed esclusioni, nonché le disposizioni previste dai bandi sopra elencati, nel presente Allegato sono definite le fattispecie di violazioni dei requisiti di ammissibilità e degli impegni stabiliti dalle sopra richiamate Misure del PSR 07-13 ed il relativo sistema sanzionatorio (riduzioni ed esclusioni).

## MISURA 311 – Diversificazione in attività non agricole

### Azione b) “Creazione e strutturazione di aziende agricole che permettano lo svolgimento di iniziative ricreative” e Azione c) “Diversificazione produttiva delle aziende agricole”

#### **Obiettivi della misura**

L'obiettivo generale della misura è “*diversificare l'economia rurale attraverso la diversificazione in attività extra-agricole*”, mentre le azioni b) e c) mirano in particolare a “*creare e strutturare aziende agricole che permettano lo svolgimento di iniziative ricreative ed a diversificare l'attività produttiva delle aziende agricole*”.

In particolare, gli obiettivi perseguiti dalla misura sono i seguenti:

- diversificare le attività delle aziende agricole a favore di quelle complementari all'agricoltura ed al territorio rurale;
- incrementare la multifunzionalità delle aziende agricole presenti nel territorio rurale;
- incrementare l'occupazione dei componenti della famiglia agricola.

#### **Requisiti di ammissibilità**

L'operazione soggetta a contributo deve ricadere in aree classificate ARPM (Aree Rurali Particolarmente Marginali) o ARM (Aree Rurali Marginali) definite dal PSR 07-13 della Valle d'Aosta.

Il richiedente deve soddisfare i seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri della U.E. o status equiparato;
2. non aver riportato nel triennio precedente la presentazione della domanda, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale o per un delitto in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsto da leggi speciali, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
3. non essere sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o non essere stati dichiarati delinquenti abituali;
4. rispetto delle norme applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda;
5. rispetto del regime “*de minimis*”, sia da parte del titolare dell'azienda che del membro della famiglia agricola, come disciplinato dal regolamento (CE) n. 1998/2006 (GUUE L379 del 28/12/2006 e successive modificazioni);
6. dimostrazione della congruità economico-finanziaria dell'investimento rispetto all'attività svolta (per esempio *business plan*), completa del calcolo delle opportunità occupazionali espresso in giornate/anno;
7. disponibilità inequivocabile dei beni immobiliari oggetto dell'intervento e destinati ad accogliere la nuova attività;
8. proprietari da almeno 3 anni del fabbricato interessato o proprietari per successione “*mortis causa*”, per atto “*inter vivos*” fra ascendenti o discendenti in linea retta oppure per atto “*inter vivos*” fra collaterali fino al terzo grado, diretto ad accentrare in uniche mani la proprietà del fabbricato stesso;
9. nel caso di membri della famiglia agricola, non proprietari dell'immobile da recuperare, ma parenti fino al terzo grado o affini entro il secondo grado del proprietario, è ammissibile la dimostrazione del possesso del fabbricato attraverso contratto locativo a lungo termine, oltre a 10 anni, corredato da apposita autorizzazione del proprietario ad eseguire interventi di recupero dell'edificio, a presentare domanda di contributo, a quietanzare eventuali mandati di pagamento ed a non destinare ad altri usi l'immobile recuperato prima di aver esaurito il periodo del vincolo di destinazione, pari a 10 anni dalla data di approvazione del finanziamento da parte della Giunta regionale;

10. redditività aziendale uguale o superiore ai valori minimi di riferimento in uso presso l'Assessorato agricoltura e risorse naturali (deliberazione della Giunta regionale 2128/10).

### **Tipologie di impegni**

Con l'adesione alla Misura 311, azioni b) e c), il beneficiario assume i seguenti impegni, distinti in tre tipologie sulla base della natura dell'impegno stesso:

a) Impegni la cui inosservanza è tale da pregiudicare "de facto", in maniera definitiva, il raggiungimento degli obiettivi della misura, per cui si applica l'esclusione.

Fatte salve le disposizioni generali dell'art. 72 del reg. (CE) n. 1698/05 e s.m.i., rientrano nella presente categoria i seguenti impegni "essenziali", la cui inosservanza determina l'esclusione dal beneficio:

1. non alienare l'immobile oggetto di contributo prima dello scadere dei 5 anni di vincolo; fa eccezione la donazione del titolare in favore degli eredi, a condizione che essi mantengano l'impegno;
2. non modificare la destinazione d'uso e non usare in modo improprio i beni oggetto di finanziamento o parte di essi prima dello scadere dei 5 anni di vincolo;
3. non aderire alla Misura del Pre pensionamento prima dello scadere dei 5 anni di vincolo, fatta eccezione la cessione di azienda agli eredi (vedi punto 1);

fanno eccezione i casi di decesso o le cause di forza maggiore che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.

b) Impegni collegati direttamente agli obiettivi della Misura 311 – azione b) e c), la cui inosservanza determina riduzioni e, nei casi estremi, esclusioni in base alla valutazione dell'infrazione rilevata (indici di verifica).

Dal momento del perfezionamento della domanda, il beneficiario assume i seguenti impegni:

1. il titolare ha facoltà di cedere l'azienda dopo il 5° anno d'impegno (attraverso l'adesione alla Misura di Pre pensionamento), a condizione che il rilevatario mantenga la destinazione d'uso dell'immobile ed ottemperi all'impegno assunto dal precedente proprietario per i restanti anni del vincolo (fino al 10° anno) dal momento della data di decisione del finanziamento.
2. rispetto del vincolo di non alienabilità a terzi (in casi diversi dall'impegno 1) del bene oggetto di finanziamento – o parte di esso – dal termine del 5° fino al 10° anno dalla data di decisione del finanziamento;
3. avviare l'esercizio dell'attività extra-agricola finanziata entro 30 giorni dalla riscossione del saldo del contributo o, in casi particolari debitamente giustificati e autorizzati dall'Autorità di gestione, entro i 12 mesi successivi;
4. rispetto del vincolo di destinazione d'uso del bene oggetto di finanziamento – o parte di esso - dal termine del 5° fino al 10° anno dalla data di decisione del finanziamento;
5. riparare o sostituire gli arredi o le attrezzature - considerati essenziali per il pernottamento, la ristorazione e la conservazione degli alimenti - deteriorati o non più idonei, prima dello scadere dei 10 anni di vincolo;
6. per i primi 5 anni dalla concessione dell'aiuto, mantenere il fabbisogno lavorativo (in termini di giornate lavorative) al di sopra del 60% di quello dichiarato all'atto della presentazione della domanda;
7. realizzare tutti gli interventi ammessi entro la data limite imposta per la completa rendicontazione delle spese sostenute.

c) Impegni di natura documentale, la cui inosservanza determina riduzioni in base alla valutazione dell'infrazione rilevata (indici di verifica).

Dal momento del perfezionamento della domanda, il beneficiario assume il seguente impegno:

1. presentare il progetto cantierabile, completo di tutta la documentazione prevista, entro 150 giorni dalla data di comunicazione di ammissibilità del progetto.

### Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni di tipo b) e c)

Le infrazioni sono valutate in base agli indici di verifica (entità, gravità e durata) di seguito descritti, suddivisi per tipologia di impegni (collegati agli obiettivi e documentali).

#### Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni di tipo b)

Impegno 1): il titolare ha facoltà di cedere l'azienda dopo il 5° anno d'impegno (attraverso l'adesione alla Misura di Prepensionamento), a condizione che il rilevatario mantenga la destinazione d'uso dell'immobile ed ottemperi all'impegno assunto dal precedente proprietario per i restanti anni del vincolo (fino al 10° anno) dal momento della data di decisione del finanziamento.

- 1) **Entità dell'infrazione:** di norma, classe di violazione "Media" (3).
- 2) **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'infrazione in riferimento agli obiettivi della Misura 311 b/c. L'indice considera il mancato rispetto dell'impegno, da parte del rilevatario, dal termine del 5° fino al 10° anno di impegno.

Classe di violazione	Indicatore: <b>Gravità</b>
Bassa (1)	Mancato rispetto dell'impegno da parte del rilevatario durante l'ultimo anno di vincolo
Media (3)	Mancato rispetto dell'impegno da parte del rilevatario dall'8° al 9° anno
Alta (5)	Mancato rispetto dell'impegno da parte del rilevatario dal termine del 5° al 7° anno di impegno

- 3) **Durata dell'infrazione:** di norma, classe di violazione "Media" (3).

Impegno 2) rispetto del vincolo di non alienabilità a terzi (in casi diversi dall'impegno 1) del bene oggetto di finanziamento – o parte di esso – dal termine del 5° fino al 10° anno dalla data di decisione del finanziamento

- 1) **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla percentuale dell'importo finanziato che corrisponde al bene o alla parte di esso che viene alienato o ceduto prima della scadenza del vincolo.

Classe di violazione	Indicatore: <b>Entità</b>
Bassa (1)	Alienazione o cessione di una porzione di bene finanziato inferiore al 25% del costo totale delle opere
Media (3)	Alienazione o cessione di una porzione di bene finanziato fra il 25 ed il 40% del costo totale delle opere
Alta (5)	Alienazione o cessione di una porzione di bene finanziato superiore al 40% del costo totale delle opere

- 2) **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'infrazione in riferimento agli obiettivi della Misura 311 b/c. L'indice è valutato in base agli anni di mancato rispetto del vincolo:

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	-
Media (3)	Alienazione o cessione totale o parziale del bene oggetto del finanziamento fra l'8° e il 10° anno di vincolo
Alta (5)	Alienazione o cessione totale o parziale del bene oggetto del finanziamento dal termine del 5° all'8° anno di vincolo

- 3) **Durata dell'infrazione:** di norma, classe di violazione "Alta" (5).

Impegno 3): avviare l'esercizio dell'attività extra-agricola finanziata entro 30 giorni dalla riscossione del saldo del contributo o, in casi particolari debitamente giustificati e autorizzati dall'Adg, entro i 12 mesi successivi.

- 1) **Entità dell'infrazione:** di norma, classe di violazione "Media" (3).
- 2) **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'infrazione in riferimento agli obiettivi della Misura 311 b/c. L'indice verifica il ritardo con il quale avviene l'avvio dell'esercizio dell'attività extra-agricola finanziata, oltre i tempi previsti, senza che venga richiesta l'autorizzazione alla proroga, opportunamente giustificata.

Classe di violazione	Indicatore: <b>Gravità</b>
Bassa (1)	Avvio dell'attività extra-agricola finanziata con 3 mesi di ritardo, senza che sia stata fatta richiesta giustificata di proroga
Media (3)	Avvio dell'attività extra-agricola finanziata con un ritardo fra i 3 ed i 6 mesi, senza che sia stata fatta richiesta giustificata di proroga
Alta (5)	Avvio dell'attività extra-agricola finanziata con oltre 6 mesi di ritardo, senza che sia stata fatta richiesta giustificata di proroga

- 3) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate; la valutazione tiene conto del tempo necessario per il ripristino della situazione iniziale, in numero di mesi, a partire dalla rilevazione dell'irregolarità e dopo la richiesta di proroga.

Classe di violazione	Indicatore: <b>Durata</b>
Bassa (1)	Avvio dell'attività extra-agricola entro 3 mesi dalla richiesta di proroga
Media (3)	Avvio dell'attività extra-agricola da 3 a 6 mesi dalla richiesta di proroga
Alta (5)	Avvio dell'attività extra-agricola oltre 6 mesi dalla richiesta di proroga

Nel caso di mancato avvio dell'attività extra-agricola entro i termini prescritti, il beneficiario è escluso dal contributo.

Impegno 4): rispetto del vincolo di destinazione d'uso del bene oggetto di finanziamento – o parte di esso - dal termine del 5° fino al 10° anno dalla data di decisione del finanziamento

- 1) **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in funzione della percentuale dell'importo finanziato che corrisponde al bene oggetto del finanziamento, o alla parte di esso, che viene distolto dall'uso originario prima della scadenza del vincolo.

Classe di violazione	Indicatore: Entità
Bassa (1)	Cambio di destinazione d'uso del bene finanziato inferiore al 25% del costo totale delle opere
Media (3)	Cambio di destinazione d'uso del bene finanziato tra il 25% e il 40% del costo totale delle opere
Alta (5)	Cambio di destinazione d'uso del bene finanziato superiore al 40% del costo totale delle opere

- 2) **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'infrazione in riferimento agli obiettivi della Misura 311 b/c. L'indice considera il mancato rispetto dell'impegno, da parte del rilevatorio, dal termine del 5° fino al 10° anno di impegno.

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	-
Media (3)	Cambio di destinazione del bene oggetto del finanziamento fra l'8° e il 10° anno di vincolo
Alta (5)	Cambio di destinazione del bene oggetto del finanziamento dal termine del 5° all'8° anno di vincolo

- 3) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate; la valutazione tiene conto del tempo necessario per il ripristino della situazione regolare, in numero di mesi, a partire dalla rilevazione dell'irregolarità.

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Ripristino della situazione regolare entro 3 mesi
Media (3)	Ripristino della situazione regolare fra 3 e 6 mesi
Alta (5)	Ripristino della situazione regolare fra 6 e 9 mesi

Nel caso di mancato ripristino della situazione regolare entro i termini prescritti, il beneficiario è escluso dal contributo.

Impegno 5): riparare o sostituire gli arredi o le attrezzature - considerati essenziali per il pernottamento, la ristorazione e la conservazione degli alimenti - deteriorati o non più idonei, prima dello scadere dei 10 anni di vincolo;

- 1) **Entità dell'infrazione:** di norma, classe di violazione "Media" (3).
- 2) **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'infrazione in riferimento agli obiettivi della Misura 311. La gravità viene quantificata in funzione dell'essenzialità per l'esercizio dell'attività e della quantità di arredi/attrezzature deteriorate o divenute non più idonee nell'arco della durata del vincolo e non sostituite o riparate.

Classe di violazione	Indicatore: <b>Gravità</b>
Bassa (1)	Mancata sostituzione/riparazione di più arredi/attrezzature finanziate considerate come utili, ma non essenziali per l'esercizio dell'attività
Media (3)	Mancata sostituzione/riparazione di un arredo/attrezzatura finanziata considerata come essenziale per l'esercizio dell'attività
Alta (5)	Mancata sostituzione/riparazione di più di un arredo/attrezzatura finanziata considerata come essenziale per l'esercizio dell'attività

- 3) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate; la valutazione tiene conto del tempo necessario per il ripristino della situazione iniziale, in numero di mesi, a partire dalla rilevazione dell'irregolarità.

Classe di violazione	Indicatore: <b>Durata</b>
Bassa (1)	Ripristino della situazione iniziale entro 3 mesi
Media (3)	Ripristino della situazione iniziale fra 3 e 6 mesi
Alta (5)	Ripristino della situazione iniziale oltre 6 mesi

Nel caso di mancato ripristino della situazione iniziale entro i termini prescritti, il beneficiario è escluso dal contributo.

Impegno 6): per i primi 5 anni dalla concessione dell'aiuto, mantenere il fabbisogno lavorativo (in termini di giornate lavorative) al di sopra del 60% di quello dichiarato all'atto della presentazione della domanda;

- 1) **Entità dell'infrazione:** di norma, classe di violazione "Media" (3).
- 2) **Gravità dell'infrazione:** questo indicatore misura la gravità dell'infrazione in riferimento agli obiettivi della Misura 311 b/c. Il livello di questo indicatore è calcolato in base alla riduzione del fabbisogno lavorativo (in termini di giornate lavorative) oltre il 60% di quello dichiarato all'atto della presentazione della domanda;

Classe di violazione	Indicatore: <b>Gravità</b>
Bassa (1)	-
Media (3)	Riduzione del fabbisogno lavorativo fra il 60 e il 70%
Alta (5)	Riduzione del fabbisogno lavorativo fra il 70 e l'80%

Riduzioni del fabbisogno lavorativo oltre l'80% determinano l'esclusione dal contributo.

- 3) **Durata dell'infrazione:** questo indicatore misura la permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate; il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al tempo necessario per il ripristino della dimensione aziendale determinata in fase di istruttoria della domanda di perfezionamento.

Classe di violazione	Indicatore: <b>Durata</b>
Bassa (1)	Intervento di adeguamento entro 3 mesi
Media (3)	Intervento di adeguamento fra 3 e 6 mesi
Alta (5)	Intervento di adeguamento fra 6 e 12 mesi

Nel caso di mancato adeguamento della dimensione aziendale entro i termini prescritti, il beneficiario è escluso dal contributo.

Impegno 7): realizzare tutti gli interventi ammessi entro la data limite imposta per la completa rendicontazione delle spese sostenute;

1. **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'ammontare finanziario, quantificato in percentuale sull'importo finanziato, degli interventi non attuati entro la data prevista.

Classe di violazione	Indicatore: <b>Entità</b>
Bassa (1)	Gli interventi non attuati hanno un valore inferiore al 25% del valore finanziato
Media (3)	Gli interventi non attuati hanno un valore compreso fra il 25 ed il 40% del valore finanziato
Alta (5)	Gli interventi non attuati hanno un valore superiore al 40% del valore finanziato

2. **Gravità dell'infrazione:** questo indicatore misura la gravità dell'infrazione in riferimento agli obiettivi della Misura 311 b/c. Il livello di questo indicatore è calcolato in base alla quantità ed alla significatività delle ricadute della mancata attuazione nei tempi previsti dei singoli interventi sul raggiungimento degli obiettivi.

Classe di violazione	Indicatore: <b>Gravità</b>
Bassa (1)	Mancata attuazione di un intervento generico, ossia senza ricadute significative
Media (3)	Mancata attuazione di un intervento importante per il raggiungimento degli obiettivi
Alta (5)	Mancata attuazione di due o più interventi importanti per il raggiungimento degli obiettivi

3. **Durata dell'infrazione:** questo indicatore misura la permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate; il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al tempo necessario (numero di giorni) per l'attuazione degli interventi non realizzati o l'adozione di misure correttive e/o migliorative.

Classe di violazione	Indicatore: <b>Durata</b>
Bassa (1)	Attuazione degli interventi entro 90 giorni
Media (3)	Attuazione degli interventi fra 90 e 150 giorni
Alta (5)	Attuazione degli interventi fra 150 e 180 giorni

Nel caso di mancata attuazione degli interventi entro i termini prescritti, il beneficiario è escluso dal contributo.

*Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni di tipo c)*

Impegno 1): Presentare il progetto cantierabile, completo di tutta la documentazione prevista, entro 150 giorni dalla data di comunicazione di ammissibilità del progetto.

- 1) **Entità dell'infrazione:** di norma, classe di violazione "Media" (3).

2) **Gravità dell'infrazione:** di norma, classe di violazione "Media" (3).

3) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza delle inadempienze riscontrate. La valutazione considera i termini temporali per la consegna della documentazione espressi in numero di giorni dal momento della rilevazione dell'irregolarità.

Classe di violazione	Indicatore: <b>Durata</b>
Bassa (1)	Consegna fra il 150° ed il 180° giorno
Media (3)	Consegna fra il 180° ed il 200° giorno
Alta (5)	Consegna fra il 200° ed il 230° giorno

Nel caso di consegna della documentazione oltre il 230° giorno il beneficiario è escluso dal contributo.

**MISURA 311 - Diversificazione in attività non agricole**  
**AZIONE d) “Realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica, da impianti fotovoltaici, prevalentemente destinata ad essere immessa nella rete energetica nazionale, ovvero al mercato libero”**

### **Obiettivi della misura**

L’obiettivo generale della misura è *“diversificare l’economia rurale puntando sulle attività non agricole”*,

mentre l’azione d) mira in particolare a *“favorire il ricorso a fonti energetiche alternative, attraverso piccoli impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica, in grado di valorizzare le biomasse agricole e/o forestali”*.

In particolare, gli obiettivi perseguiti sono i seguenti:

- aumentare il reddito della famiglia rurale, migliorando le condizioni di vita e contrastando così lo spopolamento delle aree rurali;
- incentivare il ricorso a fonti energetiche rinnovabili.

### **Requisiti di ammissibilità**

I richiedenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

1. l’azienda agricola di cui sono titolari deve ricadere in aree classificate ARPM (Aree Rurali Particolarmente Marginali) o ARM (Aree Rurali Marginali) della Valle d’Aosta;
2. essere in possesso della partita IVA;
3. essere imprenditore agricolo;
4. essere iscritto all’anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane, di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 17;
5. l’azienda agricola deve operare in Valle d’Aosta con proprie unità aziendali (fondi e strutture, anche articolate in più immobili), finalizzate allo svolgimento dell’attività agricola;
6. la domanda deve essere presentata entro i termini previsti dall’avviso approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul BUR;
7. l’intervento deve comprendere esclusivamente le tipologie d’intervento fra quelle indicate nel bando;
8. la potenza degli impianti non deve superare 1 MW.

### **Tipologie di impegni**

Con l’adesione alla Misura 311 – azione d) - fotovoltaico, il beneficiario assume i seguenti impegni, distinti in tre tipologie, sulla base della natura dell’impegno stesso:

- a) *Impegni la cui inosservanza è tale da pregiudicare “de facto”, in maniera definitiva, il raggiungimento degli obiettivi della misura, per cui si applica l’esclusione.*

Fatte salve le disposizioni generali dell’art. 72 del reg. (CE) n. 1698/05 e s.m.i., rientrano nella presente categoria i seguenti impegni “essenziali”, la cui inosservanza determina l’esclusione dal beneficio:

1. raggiungere gli obiettivi in relazione ai quali gli aiuti sono stati concessi; non si considerano raggiunti gli obiettivi se gli impianti realizzati, salvo casi di forza maggiore, dovessero rimanere inutilizzati per un periodo consecutivo superiore a tre anni nell’arco di durata del vincolo che decorre dalla data di approvazione del progetto da parte della Giunta regionale;
2. rispetto del vincolo di non alienabilità, che prevede il divieto di cedere a terzi l’impianto oggetto di finanziamento o parte di esso, prima del termine dei 5 anni dalla data di decisione del finanziamento;

3. rispetto del vincolo di destinazione d'uso, che prevede il divieto di distogliere dall'uso originario l'impianto oggetto di contributo, o parte di esso, prima del termine dei 5 anni dalla data di decisione del finanziamento;
4. mantenere l'impianto in condizioni di efficienza tali da consentirne il funzionamento per l'intera durata del vincolo;

fanno eccezione i casi di decesso o le cause di forza maggiore che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente;

*b) Impegni collegati direttamente agli obiettivi della Misura 311, azione d - fotovoltaico), la cui inosservanza determina riduzioni e, nei casi estremi, esclusioni in base alla valutazione dell'infrazione rilevata (indici di verifica):*

1. rispetto del termine stabilito per realizzare l'intervento (cfr. Punto 9 "Istruttoria delle domande" del bando);
2. rispetto del vincolo di non alienabilità a terzi del bene oggetto di finanziamento – o parte di esso – dal termine del 5° fino al 10° anno dalla data di decisione del finanziamento;
3. rispetto del vincolo di destinazione d'uso del bene oggetto di finanziamento – o parte di esso - dal termine del 5° fino al 10° anno dalla data di decisione del finanziamento;
4. mantenimento dell'eventuale forma associativa costituita ai fini di ottenere i contributi previsti dalla misura 311 – azione d) - fotovoltaico, per i 10 anni di durata del vincolo.

*c) Impegni di natura documentale, la cui inosservanza determina riduzioni in base alla valutazione dell'infrazione rilevata (indici di verifica):*

1. all'atto della presentazione della domanda di aiuto, il beneficiario si impegna a presentare tutti i documenti come previsto dall'avviso iniziale pubblicato sul BUR.

### **Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni di tipo b) e c)**

Le infrazioni sono valutate in base agli indici di verifica (entità, gravità e durata) di seguito descritti, suddivisi per tipologia di impegni (collegati agli obiettivi e documentali).

#### *Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni di tipo b)*

Impegno 1): rispetto del termine stabilito per realizzare l'intervento (cfr. Punto 9 "Istruttoria delle domande" del bando)

1. **Entità dell'infrazione:** di norma, classe di violazione "Bassa" (1).
2. **Gravità dell'infrazione:** di norma, classe di violazione "Bassa" (1).
3. **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate; la valutazione tiene conto del tempo necessario per il ripristino della situazione regolare, in numero di mesi a partire dal momento della rilevazione dell'irregolarità.

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Realizzazione dell'intervento entro 3 mesi dal termine stabilito
Media (3)	Realizzazione dell'intervento entro 3 e 6 mesi dal termine stabilito
Alta (5)	Realizzazione dell'intervento entro 6 e 9 mesi dal termine stabilito

Nel caso di mancata realizzazione dell'intervento entro i 9 mesi dal termine stabilito, il beneficiario è escluso dal contributo; sono fatti salvi i suddetti casi di decesso o di causa maggiore.

Impegno 2) rispetto del vincolo di non alienabilità a terzi del bene oggetto di finanziamento – o parte di esso – dal termine del 5° fino al 10° anno dalla data di decisione del finanziamento

1) **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla percentuale dell'importo finanziato che corrisponde al bene o alla parte di esso che viene alienato o ceduto prima della scadenza del vincolo.

Classe di violazione	Indicatore: Entità
Bassa (1)	Alienazione o cessione di una porzione di bene finanziato inferiore al 25% del costo totale delle opere
Media (3)	Alienazione o cessione di una porzione di bene finanziato fra il 25 ed il 40% del costo totale delle opere
Alta (5)	Alienazione o cessione di una porzione di bene finanziato superiore al 40% del costo totale delle opere

2) **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'infrazione in riferimento agli obiettivi della Misura 311 d) - fotovoltaico. L'indice è valutato in base agli anni di mancato rispetto del vincolo.

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	-
Media (3)	Alienazione o cessione totale o parziale del bene oggetto del finanziamento fra l'8° e il 10° anno di vincolo
Alta (5)	Alienazione o cessione totale o parziale del bene oggetto del finanziamento dal termine del 5° all'8° anno di vincolo

3) **Durata dell'infrazione:** di norma, classe di violazione "Alta" (5).

Impegno 3): rispetto del vincolo di destinazione d'uso del bene oggetto di finanziamento – o parte di esso - dal termine del 5° fino al 10° anno dalla data di decisione del finanziamento.

1) **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in funzione della percentuale dell'importo finanziato che corrisponde al bene oggetto del finanziamento, o alla parte di esso, che viene distolto dall'uso originario prima della scadenza del vincolo.

Classe di violazione	Indicatore: Entità
Bassa (1)	Cambio di destinazione d'uso del bene finanziato inferiore al 25% del costo totale delle opere
Media (3)	Cambio di destinazione d'uso del bene finanziato tra il 25% e il 40% del costo totale delle opere
Alta (5)	Cambio di destinazione d'uso del bene finanziato superiore al 40% del costo totale delle opere

2) **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'infrazione in riferimento agli obiettivi della Misura 311 d) fotovoltaico. L'indice considera il mancato rispetto dell'impegno, da parte del rilevataro, dal termine del 5° fino al 10° anno di impegno.

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	-
Media (3)	Cambio di destinazione del bene oggetto del finanziamento fra l'8° e il 10° anno di vincolo
Alta (5)	Cambio di destinazione del bene oggetto del finanziamento dal termine del 5° all'8° anno di vincolo

3) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate; la valutazione tiene conto del tempo necessario per il ripristino della situazione regolare, in numero di mesi, a partire dalla rilevazione dell'irregolarità.

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Ripristino della situazione regolare entro 3 mesi
Media (3)	Ripristino della situazione regolare fra 3 e 6 mesi
Alta (5)	Ripristino della situazione regolare fra 6 e 9 mesi

Nel caso di mancato ripristino della situazione regolare entro i termini prescritti, il beneficiario è escluso dal contributo.

Impegno 4): Mantenimento della forma associativa costituita ai fini di ottenere i contributi previsti dalla misura 311 – azione d) - fotovoltaico, per i 10 anni di durata del vincolo.

1) **Entità dell'infrazione:** di norma, classe di violazione “Media” (3).

2) **Gravità dell'infrazione:** questo indicatore misura la gravità dell'infrazione in riferimento agli obiettivi della Misura 311, azione d) - fotovoltaico. Il livello di questo indicatore considera il periodo (in termini di anni) di mancato rispetto del vincolo.

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	Mancato mantenimento della forma associativa dal 7° anno in poi
Media (3)	Mancato mantenimento della forma associativa fra il 7° ed il 4° anno
Alta (5)	Mancato mantenimento della forma associativa fra il 1° e il 4° anno

Nel caso di mancato mantenimento della forma associativa nei primi 12 mesi del periodo di vincolo, il beneficiario è escluso dal contributo.

3) **Durata dell'infrazione:** questo indicatore misura la permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate; il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al tempo necessario, in numero di mesi, per il ripristino della situazione regolare, a partire dalla rilevazione dell'irregolarità.

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Ripristino della situazione regolare entro 6 mesi
Media (3)	Ripristino della situazione regolare fra 6 e 12 mesi
Alta (5)	Ripristino della situazione regolare tra 12 mesi e 18 mesi

Nel caso di mancato ripristino della situazione regolare entro i termini prescritti, il beneficiario è escluso dal contributo.

Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni di tipo c)

Impegno 1): all'atto della presentazione della domanda di aiuto, il beneficiario si impegna a presentare tutti i documenti come previsto dall'avviso pubblicato sul BUR.

1) **Entità dell'infrazione:** di norma, classe di violazione "Bassa" (1).

2) **Gravità dell'infrazione:** di norma, classe di violazione "Bassa" (1).

3) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza delle inadempienze riscontrate nei documenti attesi; la valutazione considera i termini temporali di consegna della documentazione dalla data della verifica.

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Presentazione di tutti i documenti entro 30 giorni
Media (3)	Presentazione di tutti i documenti entro 60 giorni
Alta (5)	Presentazione di tutti i documenti entro 90 giorni

Nel caso di mancata attuazione degli interventi entro i termini prescritti, il beneficiario è escluso dal contributo.

## MISURA 311 - Diversificazione in attività non agricole

### AZIONE d) “Impianti per energia da fonti alternative mediante l’utilizzo di biomasse agricole e/o forestali”

#### Obiettivi dell’azione

La lettera d) della misura 311 del PSR prevede la “realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, elettrica e/o termica mediante l’utilizzo di biomasse agricole e/o forestali. In entrambi i casi, l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili è prevalentemente destinata alla rete energetica nazionale, ovvero al mercato libero. Nel caso di produzione di energia rinnovabile da biomasse è necessario assicurare un effetto ambientale positivo (utilizzo di biomasse di origine locale)”. Ne consegue che la principale finalità del presente Avviso è di natura ambientale, e che la stessa è conseguita attraverso le seguenti azioni:

- riduzione dell’uso di carburanti di origine fossile (derivati dal petrolio) a favore di energie da fonti rinnovabili;
- utilizzo di biomasse di origine locale, siano esse forestali, da colture legnose/arboree sarmenti, potature, stocchi di colture annuali appositamente coltivate, ...) o reflui zootecnici;
- riduzione dei costi energetici per le attività di trasformazione e commercializzazione aziendali/locali;
- pulizia di boschi e di ambienti boschivi che garantiscano la corretta gestione e, in ultima analisi, la salvaguardia del territorio dal punto di vista idrogeologico;
- erogazione di servizi ambientali a favore di enti locali o soggetti privati (cittadini ed imprese) per lo smaltimento di biomasse destinate alla trasformazione in energia (elettrica e/o termica).

Secondariamente, il presente Avviso persegue obiettivi di carattere generale volti alla diversificazione delle attività aziendali e al miglioramento di aspetti paesaggistico – turistici del contesto locale, quali:

- promuovere attività complementari a quella agricola nel settore della bioenergia;
- diversificare le attività aziendali a favore di quelle complementari all’agricoltura (es. vendita energia elettrica/termica, vendita delle biomasse in esubero, teleriscaldamento con imprese ed unità abitative vicinali);
- incrementare la multifunzionalità delle aziende agricole presenti nel territorio rurale (es. servizi ambientali, creazione di percorsi turistici ed enogastronomici attraverso la pulizia di aree in ambienti boschivi ed arbustivi);
- consolidare lo sviluppo e il potenziamento dell’economia delle zone rurali e contribuire al mantenimento della popolazione rurale attiva in loco valorizzando le risorse locali;
- favorire la creazione di opportunità di nuova occupazione, con particolare attenzione all’inserimento lavorativo dei giovani e delle donne.

#### Requisiti di ammissibilità

Sono condizioni di accesso all’azione:

- la cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri della UE, o status equiparato;
- la regolarità dei versamenti INPS; tale requisito è riferito ai coltivatori diretti iscritti nell’elenco ad essi dedicato presso l’INPS. Per gli imprenditori agricoli, per i quali non è obbligatoria l’iscrizione presso il suddetto elenco, tale requisito deve essere assolto nella gestione previdenziale di pertinenza. Sono fatti salvi il possesso della partita IVA in ambito agricolo e l’iscrizione presso la sezione agricoltura del Registro delle imprese della Chambre valdôtaine, qualora prevista dalle normative vigenti, in quanto requisiti minimi per la dimostrazione dello svolgimento di attività agricole previste dall’art. 2135 del Codice civile e ai fini dell’iscrizione all’Anagrafe delle aziende agricole, di cui alla L.R. 28/04/2003 n. 17; iscrizione all’anagrafe delle aziende agricole (LR 28 aprile 2003, n. 17);
- costituzione, presso la struttura abilitata, del fascicolo aziendale, conformemente alle disposizioni stabilite da AGEA;
- la titolarità di partita IVA in agricoltura;

- l'operare in Valle d'Aosta in aree ARPM (Aree Rurali Particolarmente Marginali) o ARM (Aree Rurali Marginali) con proprie unità aziendali (fondi e strutture, anche articolate in più immobili), finalizzate allo svolgimento dell'attività agricola;
- il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente (tra cui quella legata alla gestione degli effluenti di allevamento), igiene e benessere degli animali, comprovandone l'osservanza tramite autocertificazione;
- il rispetto del regime "de minimis", sia da parte del titolare dell'azienda che del membro della famiglia agricola, come disciplinato dal regolamento (CE) n. 1998/2006 (GUUE L£/) del 28/12/2006 e successive modificazioni);
- nel caso di società agricola, per aderire al presente Avviso ciascuna delle singole aziende deve presentare un documento aziendale che indichi il legame associativo e che definisca chiaramente gli interventi da realizzare nel processo di sviluppo, evidenziando i vantaggi reali per ciascuna azienda;
- la disponibilità inequivocabile per un periodo pari al vincolo di cui al paragrafo 19 *Vincoli successivi al pagamento* del bando, dei beni immobiliari oggetto dell'intervento (proprietà o affitto);
- la redditività della propria azienda agricola o di quella del proprio familiare, imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, uguale o superiore ai valori minimi di riferimento in uso presso l'Assessorato agricoltura e risorse naturali (deliberazione della Giunta regionale n. 2128/2010). Le nuove aziende agricole che non sono in grado di dimostrare la redditività aziendale possono provarla mediante valutazioni delle prospettive di reddito; nel caso di giovani agricoltori, la redditività è comprovata sulla base del "Piano aziendale" da presentarsi obbligatoriamente ai sensi della misura 112 del PSR 07-13;
- al momento della presentazione della domanda di aiuto (vedi paragrafo n. 9 *Modalità di presentazione della domanda di aiuto* del bando), i soggetti richiedenti devono dimostrare, attraverso una relazione tecnica sintetica, che la produzione di energia rientra tra le "attività connesse" a quella agricola, ai sensi del terzo comma dell'art. 2135 del Codice civile.

Nel caso in cui il beneficiario sia un membro della famiglia agricola, qualora i suddetti requisiti non vengano soddisfatti dallo stesso, questi devono essere soddisfatti dall'imprenditore titolare dell'azienda agricola. Inoltre il beneficiario membro della famiglia agricola deve dimostrare di fruire di un reddito, di natura extra agricola, non superiore a 15.000 euro per componente del nucleo familiare che risulta dallo stato di famiglia anagrafico.

### **Tipologie di impegni**

Con l'adesione alla Misura 311 – azione d) - biomasse, il beneficiario assume i seguenti impegni distinti in tre tipologie in base alla natura dell'impegno stesso:

- a) *Impegni la cui inosservanza è tale da pregiudicare de facto, in maniera definitiva, il raggiungimento degli obiettivi della misura, per cui è prevista l'esclusione.*

Fatte salve le disposizioni generali dell'art. 72 del reg. (CE) n. 1698/05 e s.m.i., rientrano nella presente categoria i seguenti impegni "essenziali", la cui inosservanza determina l'esclusione dal beneficio:

1. raggiungere gli obiettivi in relazione ai quali gli aiuti sono stati concessi; non si considerano raggiunti gli obiettivi se gli impianti realizzati, salvo casi di forza maggiore, dovessero rimanere inutilizzati per un periodo consecutivo superiore a tre anni nell'arco di durata del vincolo che decorre dalla data di approvazione del progetto;
2. rispetto del vincolo di non alienabilità, che prevede il divieto di cedere a terzi il bene oggetto di finanziamento, o parte di esso, prima del termine di 5 anni dalla data di decisione del finanziamento;

3. rispetto del vincolo di destinazione d'uso, che prevede il divieto di distogliere dall'uso originario il bene oggetto di contributo, o parte di esso, prima del termine dei 5 anni dalla data di decisione del finanziamento;

fanno eccezione i casi di decesso o le cause di forza maggiore che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.

*b) Impegni collegati direttamente agli obiettivi della Misura 311 – azione d) - biomasse, la cui inosservanza determina riduzioni e, nei casi estremi, esclusioni in base alla valutazione dell'infrazione rilevata (indici di verifica);*

1. rispetto del termine stabilito per realizzare l'intervento;
2. rispetto del vincolo di non alienabilità a terzi del bene oggetto di finanziamento – o parte di esso – dal termine del 5° fino al 10° anno dalla data di decisione del finanziamento, riguardo alle opere edili o attrezzature fisse (stabilmente ancorate);
3. rispetto del vincolo di destinazione d'uso del bene oggetto di finanziamento – o parte di esso - dal termine del 5° fino al 10° anno dalla data di decisione del finanziamento, riguardo alle opere edili o attrezzature fisse (stabilmente ancorate);
4. mantenimento dell'eventuale forma associativa costituita ai fini di ottenere i contributi previsti dalla misura 311 – azione d) - biomasse, per i 10 anni di durata del vincolo.

*c) Impegni di natura documentale, la cui inosservanza determina riduzioni in base alla valutazione dell'infrazione rilevata (indici di verifica)*

Come previsto dall'avviso pubblicato sul BUR, all'atto della presentazione delle domande di aiuto e di pagamento il beneficiario si impegna a presentare tutti i documenti, la cui presentazione e completezza sono considerate requisiti di accesso alla Misura 311 – azione d): ne consegue che il mancato rispetto di tale impegno comporta l'esclusione dal premio.

Pertanto, al fine di completare l'istruttoria delle domande di aiuto/pagamento, l'ufficio competente può richiedere documenti integrativi che devono essere consegnati nei tempi e nelle modalità di volta in volta indicati, pena l'applicazione di sanzione e, nei casi estremi, l'esclusione dal contributo: pertanto, l'impegno documentale di seguito descritto si riferisce alla corretta consegna (tempi e modalità) dei documenti integrativi richiesti dall'ufficio competente.

### **Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni di tipo b) e c)**

Le infrazioni sono valutate in base agli indici di verifica (entità, gravità e durata) di seguito descritti, suddivisi per tipologia di impegni (collegati agli obiettivi e documentali).

*Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni di tipo b)*

Impegno 1) Rispetto del termine stabilito per realizzare l'intervento

- 1) **Entità dell'infrazione:** di norma, classe di violazione “Media” (3).
- 2) **Gravità dell'infrazione:** di norma, classe di violazione “Media” (3).
- 3) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate; la valutazione tiene conto del tempo necessario per il ripristino della situazione regolare, in numero di mesi a partire dal momento della rilevazione dell'irregolarità.

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Realizzazione dell'intervento entro 3 mesi dal termine stabilito

Media (3)	Realizzazione dell'intervento entro 3 e 6 mesi dal termine stabilito
Alta (5)	Realizzazione dell'intervento entro 6 e 9 mesi dal termine stabilito

Nel caso di mancata realizzazione dell'intervento oltre 9 mesi dal termine stabilito, il beneficiario è escluso dal contributo.

Impegno 2) rispetto del vincolo di non alienabilità a terzi del bene oggetto di finanziamento – o parte di esso – dal termine del 5° fino al 10° anno dalla data di decisione del finanziamento, riguardo alle opere edili o attrezzature fisse (stabilmente ancorate)

1) **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla percentuale dell'importo finanziato che corrisponde al bene o alla parte di esso che viene alienato o ceduto prima della scadenza del vincolo.

Classe di violazione	Indicatore: Entità
Bassa (1)	Alienazione o cessione di una porzione di bene finanziato inferiore al 25% del costo totale delle opere
Media (3)	Alienazione o cessione di una porzione di bene finanziato fra il 25 ed il 40% del costo totale delle opere
Alta (5)	Alienazione o cessione di una porzione di bene finanziato superiore al 40% del costo totale delle opere

2) **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'infrazione in riferimento agli obiettivi della Misura 311 d) - biomasse. L'indice è valutato in base agli anni di mancato rispetto del vincolo.

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	-
Media (3)	Alienazione o cessione totale o parziale del bene oggetto del finanziamento fra l'8° e il 10° anno di vincolo
Alta (5)	Alienazione o cessione totale o parziale del bene oggetto del finanziamento dal termine del 5° all'8° anno di vincolo

3) **Durata dell'infrazione:** di norma, classe di violazione "Alta" (5).

Impegno 3): rispetto del vincolo di destinazione d'uso del bene oggetto di finanziamento – o parte di esso - dal termine del 5° fino al 10° anno dalla data di decisione del finanziamento, riguardo alle opere edili o attrezzature fisse (stabilmente ancorate).

1) **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in funzione della percentuale dell'importo finanziato che corrisponde al bene oggetto del finanziamento, o alla parte di esso, che viene distolto dall'uso originario prima della scadenza del vincolo.

Classe di violazione	Indicatore: Entità
Bassa (1)	Cambio di destinazione d'uso del bene finanziato inferiore al 25% del costo totale delle opere
Media (3)	Cambio di destinazione d'uso del bene finanziato tra il 25% e il 40% del costo totale delle opere
Alta (5)	Cambio di destinazione d'uso del bene finanziato superiore al 40% del costo totale delle opere

- 2) **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'infrazione in riferimento agli obiettivi della Misura 311 d) - biomasse. L'indice considera il mancato rispetto dell'impegno, da parte del rilevatorio, dal termine del 5° fino al 10° anno di impegno.

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	-
Media (3)	Cambio di destinazione del bene oggetto del finanziamento fra l'8° e il 10° anno di vincolo
Alta (5)	Cambio di destinazione del bene oggetto del finanziamento dal termine del 5° all'8° anno di vincolo

- 3) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate; la valutazione tiene conto del tempo necessario per il ripristino della situazione regolare, in numero di mesi, a partire dalla rilevazione dell'irregolarità.

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Ripristino della situazione regolare entro 3 mesi
Media (3)	Ripristino della situazione regolare fra 3 e 6 mesi
Alta (5)	Ripristino della situazione regolare fra 6 e 9 mesi

Nel caso di mancato ripristino della situazione regolare entro i termini prescritti, il beneficiario è escluso dal contributo.

Impegno 4): Mantenimento della forma associativa costituita ai fini di ottenere i contributi previsti dalla misura 311 – azione d) - biomasse, per i 10 anni di durata del vincolo

- 1) **Entità dell'infrazione:** di norma, classe di violazione “Media” (3).
- 2) **Gravità dell'infrazione:** questo indicatore misura la gravità dell'infrazione in riferimento agli obiettivi della Misura 311 – azione d) - biomasse. Il livello di questo indicatore considera il periodo (n termini di anni) di mancato rispetto del vincolo.

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	Mancato mantenimento della forma associativa dal 7° anno in poi
Media (3)	Mancato mantenimento della forma associativa fra il 7° ed il 4° anno
Alta (5)	Mancato mantenimento della forma associativa fra il 1° e il 4° anno

Nel caso di mancato mantenimento della forma associativa nei primi 12 mesi del periodo di vincolo, il beneficiario è escluso dal contributo.

- 3) **Durata dell'infrazione:** questo indicatore misura la permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate; il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al tempo necessario, in numero di mesi, per il ripristino della situazione regolare, a partire dalla rilevazione dell'irregolarità.

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Ripristino della situazione regolare entro 6 mesi
Media (3)	Ripristino della situazione regolare fra 6 e 12 mesi
Alta (5)	Ripristino della situazione regolare tra 12 mesi e 18 mesi

Nel caso di mancato ripristino della situazione regolare entro i termini prescritti, il beneficiario è escluso dal contributo.

*Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni di tipo c)*

Impegno 1): corretta consegna (tempi e modalità) dei documenti integrativi richiesti dall'ufficio competente

- 1) **Entità dell'infrazione:** di norma, classe di violazione "Media" (3).
- 2) **Gravità dell'infrazione:** di norma, classe di violazione "Media" (3).
- 3) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate; la valutazione considera i termini temporali di consegna della documentazione integrativa all'ufficio competente;

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Consegna documenti entro 10 giorni dal termine stabilito
Media (3)	Consegna documenti entro 20 giorni dal termine stabilito
Alta (5)	Consegna documenti entro 30 giorni dal termine stabilito

Nel caso di mancata attuazione degli interventi entro i termini prescritti, il beneficiario è escluso dal contributo.

**MISURA 313 - Incentivazione di attività turistiche**  
**AZIONE c) “Valorizzazione dei percorsi storico-naturalistici lungo gli antichi “rûs”**

**Obiettivi dell’Azione**

La lettera c) della misura 313 del PSR prevede la valorizzazione dei percorsi storico-naturalistici lungo gli antichi “rûs”.

Ne consegue che la principale finalità del presente Avviso, è di natura ambientale e turistica, e che la stessa è conseguita attraverso l’infrastrutturazione di percorsi per lo sviluppo di attività di turismo pedonale, ciclabile e ippico.

**Requisiti di ammissibilità/condizioni di accesso**

Sono condizioni di accesso all’azione:

- costituzione, presso la struttura abilitata, del fascicolo aziendale, conformemente alle disposizioni stabilite da AGEA;
- disponibilità all’intervento da parte del consorzio proprietario del rû (bozza di convenzione tra l’ente pubblico interessato e consorzio).

**Tipologie di impegni**

Con l’adesione alla Misura 313, Azione c), il beneficiario assume i seguenti impegni, distinti in tre tipologie a seconda della natura dell’impegno stesso:

- a) Impegni la cui inosservanza è tale da pregiudicare “de facto”, in maniera definitiva, il raggiungimento degli obiettivi della misura, per cui si applica l’esclusione.

Fatte salve le disposizioni generali dell’art. 72 del reg. (CE) n. 1698/05 e s.m.i., rientrano nella presente categoria i seguenti impegni “essenziali”, la cui inosservanza determina l’esclusione dal beneficio:

1. raggiungere gli obiettivi in relazione ai quali gli aiuti sono stati concessi; non si considerano raggiunti gli obiettivi se gli impianti realizzati, salvo casi di forza maggiore, dovessero rimanere inutilizzati per un periodo consecutivo superiore a tre anni nell’arco di durata del vincolo che decorre dalla data di approvazione del progetto;
2. rispetto del vincolo di non alienabilità, che prevede il divieto di cedere a terzi il bene oggetto di finanziamento, o parte di esso, prima del termine di 5 anni dalla data di decisione del finanziamento;
3. rispetto del vincolo di destinazione d’uso, che prevede il divieto di distogliere dall’uso originario il bene oggetto di contributo o parte di esso, prima del termine dei 5 anni dalla data di decisione del finanziamento;

fanno eccezione le cause di forza maggiore che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.

- b) Impegni collegati direttamente agli obiettivi della Misura 313 – azione c), la cui inosservanza determina riduzioni e, nei casi estremi, esclusioni in base alla valutazione dell’infrazione rilevata (indici di verifica):

1. rispetto del termine stabilito per realizzare l’intervento;
2. rispetto del vincolo di non alienabilità a terzi del bene oggetto di finanziamento – o parte di esso – dal termine del 5° fino al 10° anno dalla data di decisione del finanziamento;
3. rispetto del vincolo di destinazione d’uso del bene oggetto di finanziamento – o parte di esso - dal termine del 5° fino al 10° anno dalla data di decisione del finanziamento;
4. rispetto del vincolo di destinazione d’uso relativo al sito web, che prevede il divieto di distogliere dall’uso originario il bene oggetto di contributo o parte di esso prima del termine dei 5 anni di vincolo.

c) Impegni di natura documentale, la cui inosservanza determina riduzioni in base alla valutazione dell'infrazione rilevata (indici di verifica)

Come previsto dall'avviso pubblicato sul BUR, all'atto della presentazione delle domande di aiuto e di pagamento il beneficiario si impegna a presentare tutti i documenti, la cui presentazione e completezza sono considerate requisiti di accesso alla Misura 313, azione c): ne consegue che il mancato rispetto di tale impegno comporta l'esclusione dal premio.

Peraltro, al fine di completare l'istruttoria delle domande di aiuto/pagamento, l'ufficio competente può richiedere documenti integrativi che devono essere consegnati nei tempi e nelle modalità di volta in volta indicati, pena l'applicazione di sanzione e, nei casi estremi, l'esclusione dal contributo: pertanto, l'impegno documentale di seguito descritto si riferisce alla corretta consegna (tempi e modalità) dei documenti integrativi richiesti dall'ufficio competente.

**Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni di tipo b)**

Impegno 1) Rispetto del termine stabilito per realizzare l'intervento

- 1) **Entità dell'infrazione:** di norma, classe di violazione "Media" (3).
- 2) **Gravità dell'infrazione:** di norma, classe di violazione "Media" (3).
- 3) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate; la valutazione tiene conto del tempo necessario per il ripristino della situazione regolare, in numero di mesi a partire dal momento della rilevazione dell'irregolarità.

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Realizzazione dell'intervento entro 3 mesi dal termine stabilito
Media (3)	Realizzazione dell'intervento fra 3 e 6 mesi dal termine stabilito
Alta (5)	Realizzazione dell'intervento fra 6 e 9 mesi dal termine stabilito

Nel caso di mancata realizzazione dell'intervento oltre 9 mesi dal termine stabilito, il beneficiario è escluso dal contributo.

Impegno 2) rispetto del vincolo di non alienabilità a terzi del bene oggetto di finanziamento – o parte di esso – dal termine del 5° fino al 10° anno dalla data di decisione del finanziamento

- 1) **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla percentuale dell'importo finanziato che corrisponde al bene o alla parte di esso che viene alienato o ceduto prima della scadenza del vincolo.

Classe di violazione	Indicatore: Entità
Bassa (1)	Alienazione o cessione di una porzione di bene finanziato inferiore al 25% del costo totale delle opere
Media (3)	Alienazione o cessione di una porzione di bene finanziato fra il 25 ed il 40% del costo totale delle opere
Alta (5)	Alienazione o cessione di una porzione di bene finanziato superiore al 40% del costo totale delle opere

- 2) **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'infrazione in riferimento agli obiettivi della Misura 313. L'indice è valutato in base agli anni di mancato rispetto del vincolo:

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Media (3)	Alienazione o cessione totale o parziale del bene oggetto del finanziamento fra l'8° e il 10° anno di vincolo
Alta (5)	Alienazione o cessione totale o parziale del bene oggetto del finanziamento dal termine del 5° all'8° anno di vincolo

- 3) **Durata dell'infrazione:** di norma, classe di violazione "Alta" (5).

Impegno 3): rispetto del vincolo di destinazione d'uso del bene oggetto di finanziamento – o parte di esso - dal termine del 5° fino al 10° anno dalla data di decisione del finanziamento.

- 1) **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in funzione della percentuale dell'importo finanziato che corrisponde al bene oggetto del finanziamento, o alla parte di esso, che viene distolto dall'uso originario prima della scadenza del vincolo.

Classe di violazione	Indicatore: Entità
Bassa (1)	Cambio di destinazione d'uso del bene finanziato inferiore al 25% del costo totale delle opere
Media (3)	Cambio di destinazione d'uso del bene finanziato tra il 25% e il 40% del costo totale delle opere
Alta (5)	Cambio di destinazione d'uso del bene finanziato superiore al 40% del costo totale delle opere

- 2) **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'infrazione in riferimento agli obiettivi della Misura 313. L'indice considera il mancato rispetto dell'impegno, da parte del rilevatorio, dal termine del 5° fino al 10° anno di impegno.

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	-
Media (3)	Cambio di destinazione del bene oggetto del finanziamento fra l'8° e il 10° anno di vincolo
Alta (5)	Cambio di destinazione del bene oggetto del finanziamento dal termine del 5° all'8° anno di vincolo

- 3) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate; la valutazione tiene conto del tempo necessario per il ripristino della situazione regolare, in numero di mesi, a partire dalla rilevazione dell'irregolarità.

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Ripristino della situazione regolare entro 3 mesi
Media (3)	Ripristino della situazione regolare fra 3 e 6 mesi
Alta (5)	Ripristino della situazione regolare fra 6 e 9 mesi

Nel caso di mancato ripristino della situazione regolare entro i termini prescritti, il beneficiario è escluso dal contributo.

Impegno 4): rispetto del vincolo di destinazione d'uso relativo al sito web, che prevede il divieto di distogliere dall'uso originario il bene oggetto di contributo o parte di esso prima del termine dei 5 anni di vincolo.

1) **Entità dell'infrazione:** di norma, classe di violazione "Bassa" (1).

2) **Gravità dell'infrazione:** di norma, classe di violazione "Bassa" (1).

3) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate; la valutazione tiene conto del tempo necessario per il ripristino della situazione regolare, in numero di mesi a partire dal momento della rilevazione dell'irregolarità.

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Realizzazione dell'intervento entro 4 mesi dal termine stabilito
Media (3)	Realizzazione dell'intervento entro 4 e 8 mesi dal termine stabilito
Alta (5)	Realizzazione dell'intervento entro 8 e 12 mesi dal termine stabilito

Nel caso di mancata realizzazione dell'intervento oltre 12 mesi dal termine stabilito, il beneficiario è escluso dal contributo.

#### ***Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni di tipo c)***

Impegno 1): corretta consegna (tempi e modalità) dei documenti integrativi richiesti dall'ufficio competente.

4) **Entità dell'infrazione:** di norma, classe di violazione "Media" (3).

5) **Gravità dell'infrazione:** di norma, classe di violazione "Media" (3).

6) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate; la valutazione considera i termini temporali di consegna della documentazione integrativa all'ufficio competente.

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Consegna documenti entro 10 giorni dal termine stabilito
Media (3)	Consegna documenti entro 20 giorni dal termine stabilito
Alta (5)	Consegna documenti entro 30 giorni dal termine stabilito

Nel caso di mancata attuazione degli interventi entro i termini prescritti, il beneficiario è escluso dal contributo.

## MISURA 322 - Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali

### Obiettivi della misura

L'obiettivo generale della misura è "contribuire a contrastare lo spopolamento delle aree rurali, provvedendo al rinnovamento ed allo sviluppo dei villaggi".

In particolare, gli obiettivi perseguiti sono i seguenti:

- recuperare il patrimonio storico e architettonico dei villaggi rurali;
- migliorare l'attrattività dei luoghi e delle infrastrutture pubbliche o a valenza pubblica;
- incrementare e migliorare i servizi essenziali per la popolazione rurale;
- combattere lo spopolamento delle aree marginali;
- combattere il declino economico e sociale delle aree marginali.

### Requisiti di ammissibilità

I requisiti di ammissibilità sono i seguenti:

1. la domanda deve essere presentata entro i termini previsti dal bando;
2. l'intervento finanziato ai sensi della Misura 322 deve comprendere esclusivamente le tipologie d'intervento fra quelle indicate nel bando;
3. il villaggio oggetto d'intervento deve ricadere in aree classificate ARPM (Aree Rurali Particolarmente Marginali) o ARM (Aree Rurali Marginali);
4. nel caso di istanze di finanziamento che comprendono interventi parziali su opere potenzialmente finanziabili con altri strumenti legislativi, l'ammontare di tali opere non deve superare il 50% del costo totale dell'intervento oggetto di richiesta di finanziamento ai sensi della misura in oggetto;
5. il progetto deve avere idoneità tecnica ed economica.

### Tipologie di impegni

Con l'adesione alla Misura 322, il beneficiario assume i seguenti impegni, distinti in tre tipologie in funzione della natura dell'impegno stesso:

- a) Impegni la cui inosservanza è tale da pregiudicare "de facto", in maniera definitiva, il raggiungimento degli obiettivi della misura, per cui si applica l'esclusione.

Fatte salve le disposizioni generali dell'art. 72 del reg. (CE) n. 1698/05 e s.m.i., rientrano nella presente categoria i seguenti impegni "essenziali", la cui inosservanza determina l'esclusione dal beneficio:

1. raggiungere gli obiettivi in relazione ai quali gli aiuti sono stati concessi; non si considerano raggiunti gli obiettivi se le opere realizzate, salvo casi di forza maggiore, dovessero rimanere inutilizzate per un periodo consecutivo superiore a tre anni nell'arco di durata del vincolo che decorre dalla data di approvazione del progetto da parte della Giunta regionale;
2. rispetto del vincolo di non alienabilità, che prevede il divieto di cedere a terzi le opere oggetto di finanziamento, o parte di esse, prima del termine dei 5 anni dalla data di decisione del finanziamento;
3. rispetto del vincolo di destinazione d'uso, che prevede il divieto di distogliere dall'uso originario le opere oggetto di contributo, o parte di esse, prima del termine dei 5 dalla data di decisione del finanziamento; sono fatte salve le variazioni preliminarmente autorizzate dall'Autorità di Gestione.

b) Impegni collegati direttamente agli obiettivi della Misura 322, la cui inosservanza determina riduzioni e, nei casi estremi, esclusioni in base alla valutazione dell'infrazione rilevata (indici di verifica):

1. rispetto del termine stabilito per realizzare l'intervento (disciplinato dal Punto 12 "Tempi di realizzazione delle opere" del bando);
2. rispetto del vincolo di non alienabilità a terzi del bene oggetto di finanziamento – o parte di esso – dal termine del 5° fino al 10° anno dalla data di decisione del finanziamento, riguardo alle opere edili o attrezzature fisse (stabilmente ancorate);
3. rispetto del vincolo di destinazione d'uso del bene oggetto di finanziamento – o parte di esso - dal termine del 5° fino al 10° anno dalla data di decisione del finanziamento, riguardo alle opere edili o attrezzature fisse (stabilmente ancorate).

c) Impegni di natura documentale, la cui inosservanza determina riduzioni in base alla valutazione dell'infrazione rilevata (indici di verifica):

1. dal momento del perfezionamento della domanda, il beneficiario assume il seguente impegno: presentare il progetto cantierabile, completo della documentazione prevista dal bando, entro 100 giorni dalla data di comunicazione di ammissibilità del progetto.

### **Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni di tipo b)**

Impegno 1) rispetto del termine stabilito per realizzare l'intervento (disciplinato dal Punto 12 "Tempi di realizzazione delle opere" del bando).

Impegno 2): rispetto del vincolo di non alienabilità a terzi del bene oggetto di finanziamento – o parte di esso – dal termine del 5° fino al 10° anno dalla data di decisione del finanziamento, riguardo alle opere edili o attrezzature fisse (stabilmente ancorate).

- 1) **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla percentuale dell'importo finanziato che corrisponde al bene o alla parte di esso che viene alienato o ceduto prima della scadenza del vincolo.

Classe di violazione	Indicatore: Entità
Bassa (1)	Alienazione o cessione di una porzione di bene finanziato inferiore al 25% del costo totale delle opere
Media (3)	Alienazione o cessione di una porzione di bene finanziato fra il 25 ed il 40% del costo totale delle opere
Alta (5)	Alienazione o cessione di una porzione di bene finanziato superiore al 40% del costo totale delle opere

- 2) **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'infrazione in riferimento agli obiettivi della Misura 322. L'indice è valutato in base agli anni di mancato rispetto del vincolo.

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	-
Media (3)	Alienazione o cessione totale o parziale del bene oggetto del finanziamento fra l'8° e il 10° anno di vincolo
Alta (5)	Alienazione o cessione totale o parziale del bene oggetto del finanziamento dal termine del 5° all'8° anno di vincolo

**3) Durata dell'infrazione:** di norma, classe di violazione "Alta" (5).

Impegno 3): rispetto del vincolo di destinazione d'uso del bene oggetto di finanziamento – o parte di esso - dal termine del 5° fino al 10° anno dalla data di decisione del finanziamento, riguardo alle opere edili o attrezzature fisse (stabilmente ancorate).

**1) Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in funzione della percentuale dell'importo finanziato che corrisponde al bene oggetto del finanziamento, o alla parte di esso, che viene distolto dall'uso originario prima della scadenza del vincolo.

Classe di violazione	Indicatore: Entità
Bassa (1)	Cambio di destinazione d'uso del bene finanziato inferiore al 25% del costo totale delle opere
Media (3)	Cambio di destinazione d'uso del bene finanziato tra il 25% e il 40% del costo totale delle opere
Alta (5)	Cambio di destinazione d'uso del bene finanziato superiore al 40% del costo totale delle opere

**2) Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'infrazione in riferimento agli obiettivi della Misura 322. L'indice considera il mancato rispetto dell'impegno dal termine del 5° fino al 10° anno di impegno.

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	-
Media (3)	Cambio di destinazione del bene oggetto del finanziamento fra l'8° e il 10° anno di vincolo
Alta (5)	Cambio di destinazione del bene oggetto del finanziamento dal termine del 5° all'8° anno di vincolo

**3) Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate; la valutazione tiene conto del tempo necessario per il ripristino della situazione regolare, in numero di mesi, a partire dalla rilevazione dell'irregolarità.

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Ripristino della situazione regolare entro 4 mesi
Media (3)	Ripristino della situazione regolare fra 4 e 8 mesi
Alta (5)	Ripristino della situazione regolare tra 8 e 12 mesi

Nel caso di mancato ripristino della situazione regolare entro i termini prescritti, il beneficiario è escluso dal contributo.

**Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni di tipo c)**

Impegno 1): presentare il progetto cantierabile, completo della documentazione prevista dal bando, entro 100 giorni dalla data di comunicazione di ammissibilità del progetto preliminare.

1. **Entità dell'infrazione:** classe di violazione "Bassa" (1).
2. **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al grado di incompletezza riscontrato nella documentazione presentata, con l'assenza di documentazione generica o di documenti essenziali.

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	Il dossier progettuale consegnato è incompleto per la mancanza di documentazione generica
Media (3)	Il dossier progettuale consegnato è incompleto per la mancanza di n. 1 documento essenziale (documento espressamente previsto dal bando)
Alta (5)	Il dossier progettuale consegnato è incompleto per la mancanza di n. 2 documenti essenziali (documenti espressamente previsti dal bando)

**Nel caso di mancanza di tre documenti essenziali (espressamente previsti dal bando), il beneficiario è escluso dal contributo.**

3. **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza delle inadempienze riscontrate. La valutazione considera i termini temporali per la consegna della documentazione mancante, espressi in numero di giorni dal momento della rilevazione dell'irregolarità.

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Consegna entro il 120° giorno
Media (3)	Consegna fra il 121° e il 150° giorno
Alta (5)	Consegna oltre il 151° e il 180° giorno

Nel caso di mancata consegna della documentazione entro i termini massimi stabiliti, il beneficiario è escluso dal contributo.